

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3426

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TAPPARO, BESSO CORDERO,
MANFREDI, SARACCO, SILIQUINI e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1998

Norme in materia delle minoranze linguistiche

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo di questo provvedimento, è quello di dare finalmente attuazione all'articolo 6 della Costituzione («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche») e di adeguare la legislazione nazionale a quelle che sono le normative europee ed internazionali (in particolare alla «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie», 1992).

L'approvazione della presente legge rappresenterebbe senza dubbio un'affermazione dei valori democratici nel nostro Paese tanto più una società è democratica quanto più vengono rispettate in essa le diverse articolazioni - e una salvaguardia del patrimonio culturale rappresentato dalle differenze linguistiche presenti in Italia. Oggi, in un mondo sempre più «globalizzato» e con una presenza dei *mass-media* sempre più intrusiva diventa fondamentale ricorrere a strumenti di tutela delle culture meno diffuse, allo scopo di salvaguardarne l'integrità e di tramandarne i valori. Questo strumento non può essere altro che quello legislativo.

Una lingua è l'essenza, la struttura stessa di una cultura, contiene la memoria collettiva di una comunità, ed è spesso associata alle varie sfaccettature delle relazioni sociali, dei valori morali e delle tradizioni. L'insieme di questi diversi aspetti culturali non può che arricchire la cultura nazionale e le stesse interrelazioni della vita civile.

Il punto forte della linguistica contemporanea in Europa è senza dubbio lo studio condotto da F.de Saussure, uno dei più acuti ed autorevoli indo-europeisti. I suoi concetti rispetto all'uso della *langue* e della *parole* chiariscono che la prima è il sistema dei valori, ed è valida per un'intera collettività; è qualche cosa che esiste in ciascun individuo pur essendo comune a tutti e, quando il soggetto utilizza il patrimonio so-

ciale per gli atti linguistici individuali, la lingua diventa *parole*. In pratica ogni atto linguistico umano, sia esso parlato, scritto o pensato, è sempre un atto di *parole*, ma presuppone sempre una *langue*.

La tutela delle lingue minoritarie diventa quindi un diritto-dovere dello Stato per esaltare appieno il patrimonio di capacità linguistica del cittadino, inteso come tramite per l'arricchimento della personalità e come impulso ad una più corretta ed intensa capacità relazionale. Il plurilinguismo consente non solo di mantenere ma anche di valorizzare il patrimonio linguistico culturale del gruppo, tendendo ad un inserimento nella struttura culturale della comunità. E.Sapir avverte che il linguaggio è tale da condizionare la visione che l'uomo ha della realtà: la lingua è lo stampo del pensiero, non viceversa. Il diritto all'uso delle lingue minoritarie si impone ai poteri pubblici; le convenzioni europee (in particolar modo la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie) riaffermano con chiarezza il diritto delle popolazioni a esprimersi in lingua minoritaria sia nella vita privata che in quella sociale. essendo questo principio irrinunciabile secondo quanto indicato nella *Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales* del Consiglio d'Europa e nel *Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques* delle Nazioni Unite. Il presente disegno di legge prevede la tutela delle lingue minoritarie autoctone (come d'altronde previste dalla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, all'articolo 1).

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge chiariscono, a fianco del principio dell'ufficialità dell'italiano come lingua della Repubblica italiana, l'applicazione dell'articolo 6 relativo alla tutela delle minoranze lin-

guistiche del Paese. In particolare, l'articolo 2 prevede la tutela, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Costituzione e dagli organismi internazionali, della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (cimbri, mocheni, tirolesi, walser), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano provenzale, il piemontese e il sardo.

Le popolazioni di origine albanese, germanica, greca, slovena e croata, appartengono a famiglie linguistiche diverse da quella romanza.

Specifico il discorso che riguarda il friulano, il piemontese e il sardo. Il sardo presenta caratteristiche strutturali che lo differenziano dalle altre lingue romanze: questo è dovuto all'isolamento nel quale la Sardegna si trovò nell'impero romano e alla sua situazione periferica relativamente isolata rispetto al continente. Fin dal secolo XI il sardo è stata la lingua dei documenti legali. Il friulano appartiene al gruppo linguistico retoromanzo. Questa lingua, comunemente riconosciuta come tale (G.I. Ascoli, Th. Gartner, G. Rohlf, W. Von Wartburg), ha mantenuto la sua identità romanza nel corso dei secoli, malgrado le invasioni dei popoli germanici e slavi, e ancora ai nostri giorni e profondamente diffusa tra la popolazione. Inoltre essa può vantare testi molto antichi, che datano dalla fine del secolo XII. Da allora il Friuli dispone di una delle più ricche e preziose letterature d'Italia. Analogo discorso può essere fatto per il piemontese: da tempo riconosciuto lingua da diversi studiosi (E. Haugen, G.P. Clivio, H. Lüdtke, Z. Muliacic, H.W. Haller, G. Sobiela-Caanitz, K. Gebhardt, eccetera) esso è una «lingua di transizione» dal gallo-romanzo all'italoromanzo (G.P. Clivio) dalle caratteristiche tipologiche che lo differenziano fortemente dall'italiano. Anche i testi piemontesi risalgono al secolo XII; la sua codificazione grammaticale risale al secolo XVIII; la sua letteratura ha toccato tutti i generi (epica, lirica, teatro tragico e co-

mico, narrativa, saggistica, diritto, prosa giornalistica, ricerca scientifica), dai testi giuridici ai saggi di linguistica, ed oggi dispone di una vasta produzione letteraria e pubblicistica.

Nell'articolo 3 sono stabilite le competenze generali delle regioni, fatte salve quelle delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 introduce l'utilizzo delle lingue di cui all'articolo 2 negli organi collegiali, e specificamente nei consigli comunali, provinciali e regionali e nelle assemblee delle Comunità montane, prevedendo altresì la pubblicazione degli atti dei medesimi organismi anche in lingua di cui all'articolo 2 tenendo comunque presente l'esclusiva validità giuridica di quelli redatti in lingua italiana.

L'articolo 5 prevede la possibilità per i comuni in cui sia presente una minoranza linguistica di istituire nel proprio territorio la traduzione in lingua di cui all'articolo 2 dei toponimi già presenti - ed ufficiali - in lingua italiana.

All'articolo 6 si introduce l'utilizzo delle lingue di cui all'articolo 2 nelle scuole, sia come insegnamento facoltativo che come lingua dell'insegnamento, per quegli allievi i cui genitori ne facciano richiesta, mentre all'articolo 7 si definisce l'*iter* che il Ministero della pubblica istruzione deve seguire per l'attuazione dell'articolo 6 e la possibilità per il medesimo di realizzare progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica.

All'articolo 8 vengono favorite le iniziative delle università per la tutela delle lingue minoritarie.

L'articolo 9 riguarda la presenza delle lingue di cui all'articolo 2 nei *mass-media*, in particolare le iniziative di sostegno da parte delle istituzioni. A questo proposito si fa riferimento sia alla convenzione che il Ministero delle comunicazioni può stipulare con la RAI che alle convenzioni che le sin-

gole regioni nelle quali siano presenti minoranze linguistiche possono stipulare con emittenti private o alle provvidenze che le medesime regioni possono erogare alla stampa per la tutela delle lingue minoritarie.

L'articolo 10 promuove attraverso il Ministero degli affari esteri lo sviluppo

delle lingue di cui all'articolo 2 diffuse all'estero.

L'approvazione di questo disegno di legge porrebbe l'Italia in una posizione avanzata rispetto agli altri Paesi europei per quello che riguarda la tutela delle minoranze e del patrimonio culturale che ad esse è indissolubilmente legato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì il riconoscimento e la tutela dei patrimoni linguistici contemplati dalla presente legge.

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (cimbri, mocheni, tirolesi, walser), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano provenzale, il piemontese e il sardo.

Art. 3.

1. Le singole regioni disciplinano con legge l'individuazione dei propri patrimoni linguistici e le aree di applicazione della presente legge sul proprio territorio.

2. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

3. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi Statu-

ti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

1. Nel territorio in cui è presente in modo significativo una minoranza linguistica riconosciuta di cui all'articolo 2 della presente legge, i membri dei consigli comunali, provinciali, regionali e delle assemblee della comunità montane, possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, le lingue di cui al citato articolo 2.

2. Qualora uno o più componenti delle assemblee di cui al comma 1 dichiarino di non conoscere le lingue di cui all'articolo 2 ammesse a tutela, deve essere garantita la traduzione in lingua italiana, che è effettuata di regola da componenti delle stesse assemblee. La stessa norma vale per la redazione dei verbali delle sedute di tali assemblee.

3. Nell'ambito territoriale in cui è presente in modo significativo una minoranza linguistica è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto delle lingue di cui all'articolo 2 ammesse a tutela. Solo gli atti di tali amministrazioni redatti in lingua italiana hanno valore legale. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le attività statali e le relative strutture amministrative preposte alla difesa, all'ordine pubblico e alla giustizia, salvo che nelle regioni a statuto speciale dove si applicano le normative più favorevoli.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono provvedere, con oneri a loro carico, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua di cui all'articolo 2 di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 5.

1. Nei comuni in cui è presente una minoranza linguistica di cui all'articolo 2 i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi nella lingua medesima, a fianco della corrispondente denominazione in lingua italiana.

Art. 6.

1. Nelle scuole materne, elementari e medie dei territori nei quali è presente in modo significativo una minoranza linguistica di cui all'articolo 2, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso delle lingue tutelate di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline.

3. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendano avvalersi per i propri figli dell'insegnamento di una delle lingue di cui all'articolo 2.

Art. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 6 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2.

Art. 8.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università ubicate nelle regioni interessate, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua di cui all'articolo 2, finalizzata a sviluppare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 9.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate adeguate condizioni per la tutela delle lingue di cui all'articolo 2 nelle rispettive zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue di cui all'articolo 2 ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria o con emittenti private.

3. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 possono determinare provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive private che utilizzino una delle lingue minoritarie ammesse a tutela.

4. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.249.

Art. 10.

1. La Repubblica promuove, attraverso il Ministero degli affari esteri, nei modi e nel-

le forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue di cui all'articolo 2 diffuse nelle comunità di provenienza dall'Italia all'estero.

2. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 11.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 23 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede tramite riduzione di pari importo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.750 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.250 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

